

Adempimenti

770 entro il 31 ottobre, sanzioni ridotte per i ritardatari —p.40

Modello 770 entro il 31 ottobre Sanzioni ridotte per i ritardatari

**Tra le novità del 2024
il trattamento integrativo
speciale per i lavoratori
del settore ricettivo,
termale e turistico**

Dichiarazioni

**Ravvedimento operoso
entro 90 giorni, nuovi
importi oltre tale data**

**Visto di conformità solo per
crediti oltre 5.000 euro con
compensazioni orizzontali**

Barbara Massara

Scade il 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770, così come quello delle certificazioni uniche relative a redditi esclusi dalla dichiarazione precompilata. In via d'eccezione questo termine è stato esteso dall'agenzia delle Entrate, con risoluzione 17/2024, ai professionisti titolari di partita Iva, sebbene da quest'anno agli stessi sia stata aperta la possibilità di utilizzare il modello Unico precompilato. Dal prossimo anno, invece, queste certificazioni dovranno essere trasmesse entro il nuovo termine del 31 marzo previsto dal rinnovato comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998 (modificato dal Dlgs 108/2024).

Ai sostituti che non saranno pronti entro la prossima scadenza, è sempre consentito presentare validamente la dichiarazione entro i 90 giorni successivi, cioè entro il 29 gennaio 2025, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), con il versamento della sanzione ridotta a 25 euro (pari a 1/10 del minimo), da esporre in F24 con il codice tributo 8911.

Inoltre, alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° settembre scorso si applicano le sanzioni tri-

butarie che sono state recentemente riformate dall'articolo 2 del Dlgs 87/2024. In particolare, in caso di presentazione dopo i 90 giorni, ma entro i termini prescrizionali dell'accertamento (31 dicembre del 7° anno successivo a quello di insorgenza dell'obbligo) e comunque prima dell'avvio di qualsiasi procedura di verifica, il neo introdotto comma 1-bis dell'articolo 2 del Dlgs 471/1997 prevede una sanzione pari al 75% delle ritenute non versate (il triplo della rinnovata sanzione del 25% per l'omesso/tardivo versamento in base all'articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997), ovvero una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro, in mancanza di ritenute non pagate.

L'omessa presentazione del 770, secondo il nuovo articolo 2, comma 1, del Dlgs 471/1997, è soggetta alla sanzione del 120% delle ritenute non versate con un minimo di 250 euro, (contro la precedente misura compresa tra il 120% e il 240%), ovvero alla sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro, in assenza di ritenute non pagate.

La dichiarazione del sostituto d'imposta relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nel 2023 (ovvero entro il 12 gennaio 2024 secondo il principio di cassa allargata) presenta un numero contenuto di novità rispetto al modello dello scorso anno. Per la prima volta fa ingresso tra i crediti da dichiarare nel quadro SX (colonna 7 del rigo SX1), il trattamento integrativo speciale introdotto dall'articolo 39-bis del Dl 48/2023 e riconosciuto ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale a fronte di prestazioni di lavoro notturno e straordinario festive effettuate nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023. L'importo del credito maturato, utilizzabile in compensazione in F24 con il codice tributo 1702, deve corrispondere a quello indicato nella certificazione unica del lavoratore (punto 479).

Sono state introdotte nel 770 le nuove casistiche di sospensione dei versamenti delle ritenute e addizio-

nali disposte nell'anno 2023, che si aggiungono a quelle collegate alla crisi pandemica e all'alluvione che ha interessato nel 2022 alcuni comuni dell'isola di Ischia. Le nuove sospensioni, da evidenziare nei quadri ST ed SV con la specifica nota (punto 10), si riferiscono agli eventi straordinari che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (codice 1), i comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (codice 2) e la regione Lombardia (codice 3), dove i sostituti devono aver avuto la propria residenza o sede legale e/o operativa. Per tutte le tre ipotesi, è stato previsto che la ripresa dei versamenti si esaurisse nel corso del 2023, con la conseguenza che nei prospetti di versamento non deve essere compilata la sottosezione "sospensione" (punti 15-16 dei quadri ST ed SV).

Prima di inviare il 770 il sostituto dovrà verificare l'eventuale necessità di apposizione del visto di conformità da parte del p+professionista abilitato o del responsabile del Caf o della cosiddetta attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il controllo contabile. Tale visto, da esporre nel frontespizio del modello, è obbligatorio in base all'articolo 1, comma 574, della legge 147/2013 qualora il sostituto intenda utilizzare il credito risultante dal 770 di importo superiore a 5.000 euro in compensazione orizzontale, cioè a fronte di debiti aventi natura diversa. Per non invalidare il visto, quest'ultimo dovrà essere rilasciato dallo stesso professionista abilitato che trasmette il 770.



Al riguardo un tavolo tecnico del 19 settembre, tra Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e agenzia delle Entrate, ha confermato che il credito da imposta sostitutiva del Tfr risultante dal modello 770, e utilizzabile con il codice tributo 6781, non necessita del visto di conformità, a meno che non sia fruito in compensazione orizzontale, cioè a fronte di debiti di natura diversa (per esempio Iva, contributi Inps, premi Inail).

© RIPRODUZIONE RISERVATA